

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 89

Ai Produttori interessati

**AI CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA (C.A.A.)
LORO SEDI**

All' A.G.R.E.A
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

All' A.R.T.E.A.
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE

All' A.V.E.P.A
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA

All' Organismo pagatore della Regione
Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO

All' APPAG Trento
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO

All' ARCEA
Via E.Molè
88100 CATANZARO

All' ARPEA
Via Bogino, 23
10123 TORINO

All'OP della Provincia Autonoma di Bolzano OPPAB
Via Crispi, 15
39100 BOLZANO

E p.c.

Al Ministero Politiche Agricole Alimentari e
Forestali
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

Alla Regione Puglia
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI

Al Coordinamento AGEA
Via Palestro, 81
00185 – Roma

A SIN S.p.A.
Via Curtatone, 4 d
00185 ROMA

Oggetto: Interventi a favore delle filiere zootecniche in crisi ai sensi dell’articolo 222 comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77 recante l’istituzione del “Fondo emergenziale per le filiere in crisi”.

1. PREMESSA

Alla luce del progressivo aggravamento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e in un quadro emergenziale in cui l’attività agricola, classificata come indispensabile, non è stata sospesa, si è ritenuto necessario sostenerla attraverso misure di potenziamento ad essa dedicate. Pertanto, sono state dettate misure urgenti a favore del comparto primario, duramente colpito dall’emergenza in atto, per garantire, per quanto possibile, continuità ed efficienza nelle attività economiche, contenendo gli effetti negativi sulla produzione.

Il decreto ministeriale del 23 luglio 2020 ai sensi dell’articolo 222 comma 3 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77 recante l’istituzione del “Fondo emergenziale per le filiere in crisi” definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo emergenziale per le filiere in crisi” e stabilisce i criteri per la concessione dell’aiuto individuale ai Soggetti beneficiari e la relativa entità dello stesso, la procedura per l’ammissione all’aiuto ed i criteri di verifica e le modalità per garantire il rispetto del limite massimo dell’aiuto.

Il modello, già applicato per fondo competitività delle filiere, prevede uno stanziamento che ammonta a 65 milioni di euro per le seguenti filiere:

- 30 milioni di euro per la filiera suinicola;
- 4 milioni di euro per la filiera cunicola;
- 20 milioni di euro per la filiera delle carni di vitello;
- 0,5 milioni di euro per la filiera caprina;

- 8,5 milioni di euro per la filiera ovicaprina
- 2 milioni di euro per filiera del latte bufalino come incremento delle risorse di cui all'articolo 3 comma 3 lettera d) del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 aprile 2020 recante "Istituzione del Fondo per la competitività delle filiere".

Le risorse che dovessero risultare eccedenti rispetto alle richieste dei beneficiari per i singoli interventi sopradescritti possono essere utilizzate nel corso del 2020 per integrare le risorse destinate agli interventi per la filiera del latte bufalino, nonché, in via residuale, agli altri interventi, in proporzione alle richieste rimaste insoddisfatte per superamento del limite di spesa.

Il suddetto decreto ministeriale disciplina le modalità di concessione dell'aiuto con la finalità di:

- favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare;
- favorire lo sviluppo e gli investimenti delle filiere;
- valorizzare i contratti di filiera nel comparto zootecnico;
- migliorare la capacità di autoapprovvigionamento, così da garantire scorte che consentano di affrontare situazioni di crisi.

Gli aiuti, in conformità al decreto stesso, sono concessi nel rispetto dei punti 22 e 23 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final così come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 4 aprile 2020 C/2020/2215 e dell'8 maggio 2020 (2020/C 164/03).

Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui, conformemente ai punti 22 e 23 della detta Comunicazione, si applicano importi massimi diversi, per ciascuna di tali attività sarà rispettato il massimale pertinente, e non sarà superato l'importo massimo complessivo possibile.

Le presenti istruzioni operative dispongono le modalità attuative per la richiesta e l'erogazione dell'aiuto.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1. Base giuridica dell'Unione europea

- "Quadro temporaneo": regime di aiuti previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final così come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 4 aprile 2020 C/2020/2215, dell'8 maggio 2020 (2020/C 164/03) e del 2 luglio 2020 (2020/C 218/03), in particolare, la sezione 3.1 e le sue successive modifiche e integrazioni

- Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final così come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 4 aprile 2020 C/2020/2215 e dell'8 maggio 2020 (2020/C 164/03) punti 22 e 23
- Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

2.2. Base giuridica Nazionale (suddivisa in sezioni per argomenti)

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari
- Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 – Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 – Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59
- D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173
- Decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 – Modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999
- Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 – Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57
- Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 – Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38” e successive modifiche ed integrazioni
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234 – Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del registro nazionale degli aiuti di Stato
- Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

- Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 – Regolamento recante modifica del DPCM 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132
- DM 3 aprile 2020 – Istituzione del Fondo per la competitività delle filiere
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 l'articolo 222 comma 3 convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77 – Istituzione del “Fondo emergenziale per le filiere in crisi”
- Regime di aiuto di Stato SA.57947 notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione europea in data 6 luglio 2020 recante “Misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19” e approvato con decisione C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020
- Decreto ministeriale del 23 luglio 2020 ai sensi dell'articolo 222 comma 3 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77 recante l'istituzione del “Fondo emergenziale per le filiere in crisi”.

Fascicolo Aziendale

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, relativo alla “semplificazione della gestione della PAC”;
- Circolare AGEA prot. n. AGEA.2016.120 del 1° marzo 2016 - Riforma Della Politica Agricola Comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota AGEA prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici
- Circolare AGEA prot. n. AGEA.2017.14300 del 17 febbraio 2017- riforma della politica agricola comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - domanda unica di pagamento per la campagna 2017

- Istruzioni Operative n. 25 del 30 aprile 2015 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA
- Istruzioni Operative n. 9 del 21 febbraio 2020 - D.M. 15 gennaio 2015, N. 162 – Fascicolo aziendale - Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015

Documentazione antimafia

- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.
- Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018 - Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni
- Istruzioni operative Agea n. 3 Prot. n. ORPUM.2018.0004464 del 22 gennaio 2018 - Istruzioni operative relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. - Procedura per la verifica antimafia.
- Circolare AGEA prot. n. 43049 del 14 maggio 2019 – Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
- Circolare AGEA prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
- Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020 - Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia.
- Circolare AGEA prot. n. 36273 del 28 maggio 2020 - Acquisizione della documentazione antimafia - modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-19.

Registro Aiuti di Stato

- Legge 24 dicembre 2012, n. 234
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato.
- Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e

Forestali - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

Durc (documento unico regolarità contributiva)

- Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Art. 4. Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva
- Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Regolarità fiscale

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Art. 48-bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

Emergenza sanitaria COVID-19

- Istruzioni operative dell'Organismo pagatore AGEA n. 23 del 9 aprile 2020 - Emergenza sanitaria COVID-19 – Disposizioni per l'anno 2020.
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 maggio 2020, n. 128, S.O

3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO E CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO

I soggetti che possono accedere all'aiuto sono le imprese agricole di allevamento di ovicaprini, vitelli, suini e conigli, nati, allevati e macellati in Italia.

In considerazione della particolare natura degli interventi in questione ed al fine di agevolare al massimo gli adempimenti in carico agli allevatori, la presentazione delle domande avverrà in modo precompilato sulla base:

- delle informazioni già presenti nella Banca Dati Nazionale del Ministero della Salute,
- dei dati aziendali presenti nel Fascicolo Aziendale del SIAN.

Alla domanda sono accluse:

- a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sugli aiuti percepiti nel rispetto del “Quadro temporaneo” nell’anno 2020;
- b) copia del contratto di soccida nel caso in cui sussista;
- c) le imprese beneficiarie prive dell’obbligo di iscrizione a Inps, Inail e Cassa Edile, sono tenute, in sostituzione della produzione di un DURC, alla compilazione della “dichiarazione di esenzione Durc”. Trattasi di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore dell’azienda, attestante:
 - l’assenza di lavoratori subordinati e lavoratori assunti con contratto di collaborazione alle dipendenze della Pmi;
 - l’opzione pertinente relativa alla posizione contributiva della Pmi riportando, ove necessario, l’opportuna motivazione della mancata iscrizione ai sopra richiamati Enti previdenziali e indicando i relativi riferimenti normativi.

In caso di rapporto di soccida gli aiuti sono concessi per il 25% al soccidario e per il 75% al soccidante.

Nel caso di rapporti di soccida, il soccidante può autorizzare il soccidario alla presentazione di un’unica domanda con effetti per entrambi. In tal caso, il pagamento è effettuato integralmente in favore del soccidario.

Il produttore può effettuare la presentazione della domanda sul portale www.sian.it, con l’assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, trovando le procedure, ivi compresa la modulistica rilasciata dal SIAN, necessarie alla compilazione della domanda presso lo stesso CAA. Il soggetto accreditato provvede a trasmettere telematicamente, mediante apposite funzionalità, i dati della domanda direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

Gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un CAA, troveranno la domanda precompilata e resa disponibile nel SIAN dall’Organismo Pagatore AGEA, secondo il fac-simile allegato alle presenti Istruzioni Operative.

3.1. Filiera carni di vitello

Alle imprese agricole di allevamento di vitelli da carne è concesso un aiuto fino a 110 euro per ogni capo di età inferiore agli 8 mesi macellato nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno 2020 nei limiti di spesa di 20 milioni di euro.

L’aiuto è riconosciuto in base al numero di vitelli da carne nati e allevati in Italia, come registrato nella Banca dati nazionale del Sistema informativo sanitario del Ministero della salute, nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno 2020.

Il richiedente deve risultare detentore o proprietario di un allevamento attivo, come riportato dalla BDN di Teramo, per il quale sono riscontrati i predetti requisiti.

3.2. Filiera suinicola

Alle imprese agricole di allevamento di suini è concesso un aiuto fino a 20 euro per ogni capo di suino macellato nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2020 nei limiti di spesa di 23 milioni di euro e fino a 18 euro per ogni scrofa allevata nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 nei limiti di spesa di 7 milioni di euro.

L'aiuto è riconosciuto in base:

- al numero di capi suini nati, allevati e macellati in Italia, come registrato nella Banca dati nazionale del Sistema informativo sanitario del Ministero della salute, nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2020.
- al numero delle scrofe nate e allevate in Italia, come registrato nella Banca dati nazionale del Sistema informativo sanitario del Ministero della salute, nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020.

Il richiedente deve risultare detentore o proprietario di un allevamento attivo, come riportato dalla BDN di Teramo, per il quale sono riscontrati i predetti requisiti.

Nel caso di rapporti di soccida, il soccidante può autorizzare il soccidario alla presentazione di un'unica con effetti per entrambi. In tal caso, il pagamento è effettuato integralmente in favore del soccidario.

3.3. Filiera caprini

Alle imprese agricole di allevamento di caprini è concesso un aiuto fino a 6 euro per ogni capo di capretto macellato nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 nei limiti di spesa di 0,5 milioni di euro.

L'aiuto è riconosciuto in base al numero di capretti nati, allevati e macellati in Italia, come registrato nella Banca dati nazionale del Sistema informativo sanitario del Ministero della salute, nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020.

Il richiedente deve risultare detentore o proprietario di un allevamento attivo, come riportato dalla BDN di Teramo, per il quale sono riscontrati i predetti requisiti.

3.4. Filiera ovicaprini

Alle imprese agricole di allevamento di ovicaprini è concesso un aiuto fino a 3 euro per ogni pecora e/o capra allevata nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2020 nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro.

L'aiuto è riconosciuto in base al numero pecore e/o capre nate, allevate in Italia, come registrato nella Banca dati nazionale del Sistema informativo sanitario del Ministero della salute, nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2020.

Il richiedente deve risultare detentore o proprietario di un allevamento attivo, come riportato dalla BDN di Teramo, e deve aver detenuto i capi per l'intero periodo di ammissibilità previsto.

3.5. Filiera cunicola

Alle imprese agricole di allevamento di conigli è concesso un aiuto fino a 1 euro per ogni capo macellato nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2020 nei limiti di spesa di 4 milioni di euro.

L'aiuto è riconosciuto in base al numero di conigli nati, allevati e macellati in Italia, come registrato nella Banca dati nazionale del Sistema informativo sanitario del Ministero della salute, nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2020.

Il richiedente deve risultare detentore o proprietario di un allevamento attivo, come riportato dalla BDN di Teramo, per il quale sono riscontrati i predetti requisiti.

Qualora il richiedente riscontrasse che le informazioni precompilate estratte dalla BDN di Teramo debbano essere aggiornate, può rettificare il dato precompilato, allegando apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale attesta il numero dei capi effettivamente macellati nel periodo suddetto.

Nel caso di rapporti di soccida, il soccidante può autorizzare il soccidario alla presentazione di un'unica con effetti per entrambi. In tal caso, il pagamento è effettuato integralmente in favore del soccidario.

4. IMPRESE IN DIFFICOLTÀ

Ai sensi del quadro comunitario di sostegno di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, così come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 4 aprile 2020 C/2020/2215 e dell'8 maggio 2020 (2020/C 164/03) punti 22 e 23, sono in ogni caso escluse dalle misure sopra indicate le imprese che fossero già in difficoltà il 31 dicembre 2019.

5. ATTIVITÀ OBBLIGATORIE DEL BENEFICIARIO

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN nel fascicolo e nella domanda, nonché alla presenza delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà necessarie alla richiesta della documentazione antimafia.

6. TERMINI DI PRESENTAZIONE

La domanda di aiuto può essere presentata a partire dal **8 ottobre 2020, fino al 22 ottobre 2020**.

7. EROGAZIONE DEGLI AIUTI

7.1. Anticipo

L'art. 6 del DM 23 luglio 2020, stabilisce che l'organismo pagatore AGEA può versare ai beneficiari anticipi sui pagamenti in misura pari al 80% dell'importo erogabile. Per effetto della disposizione contenuta all'articolo 78, comma 1-quinquies, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cura Italia), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il pagamento dell'anticipo può avvenire all'esito positivo dei controlli istruttori di ammissibilità previsti dal successivo paragrafo 9.

7.2. Saldo

Il pagamento a saldo è versato ai beneficiari al termine dei controlli istruttori previsti dalle seguenti disposizioni:

- a) comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23;
- b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
- c) articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- d) articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

8. CONTROLLI

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono istruite secondo la procedura di seguito riportata:

Documento pubblico

- verifica della completezza delle informazioni e loro conformità ai requisiti di ammissibilità;
- determinazione delle quantità ammissibili per ciascun richiedente.

8.1. Verifiche di ammissibilità

La verifica di ammissibilità agli aiuti prevede l'esecuzione dei seguenti controlli:

1. che il richiedente l'aiuto abbia un fascicolo aziendale aggiornato;
2. verifica dell'esistenza e della congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
3. verifica dell'unicità della domanda di pagamento;
4. verifica della presenza della certificazione bancaria inerente il codice IBAN;
5. verifica che i medesimi capi non siano richiesti da più beneficiari;
6. verifica che i medesimi allevamenti non siano richiesti dallo stesso beneficiario per aiuti tra loro non compatibili.

Gli allevamenti sui quali sono evidenziate irregolarità sono considerati non ammissibili all'aiuto.

L'aiuto non è concesso:

- a) ai soggetti per i quali sono presenti provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo pagatore;
- b) alle imprese non in difficoltà prima del 31 dicembre 2019, come sopra già specificato, ai sensi del punto 23 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economica nell'attuale emergenza del COVID 19". La nozione di impresa in difficoltà è quella prevista dall'art. 2, punto (14) del Reg. (UE) n. 702/2014 e all'art. 3, punto (5) del Reg. (UE) n. 1388/2014¹.

¹ «"impresa in difficoltà": un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

9. ULTERIORI CONTROLLI ISTRUTTORI

9.1. Registro Nazionale Aiuti - concessione di contributi nei limiti fissati dal “Quadro temporaneo”

Il contributo è concesso nel rispetto dei punti 22 e 23 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, così come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 4 aprile 2020 C/2020/2215 e dell'8 maggio 2020 (2020/C 164/03). Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui, conformemente ai punti 22 e 23 della detta Comunicazione, si applicano importi massimi diversi, per ciascuna di tali attività sarà rispettato il massimale pertinente, e non sarà superato l'importo massimo complessivo possibile.

L'Organismo pagatore AGEA è tenuto alle verifiche ed agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono istruite avvalendosi del supporto del Registro Nazionale Aiuti² secondo la procedura di seguito riportata:

-
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - ii. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;»
«"impresa in difficoltà": un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
 - (a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
 - (b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - (c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - (d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; »

² Il 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento 31 maggio 2017 - n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, entrato in vigore il 12 agosto 2017.

Con la realizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti trova piena attuazione l'art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. Il Registro è destinato a raccogliere le informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea e nazionale, ad eccezione di quelle relative ai settori dell'agricoltura e della pesca per i quali operano i registri SIAN e SIPA (di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), che

Documento pubblico

1. verifica del livello di aiuti erogabili per ciascun richiedente, tenuto conto degli aiuti *erogati nell'ambito del quadro temporaneo* complessivamente percepiti nel 2020 da ciascun richiedente; si devono considerare gli aiuti già ottenuti *erogati nell'ambito del quadro temporaneo* non solo dal soggetto giuridico richiedente, ma anche da tutte le imprese che insieme ad esso costituiscono un'*impresa unica*³;
2. determinazione, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili, dell'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun richiedente ed eventuale applicazione del taglio lineare;
3. registrazione dell'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun richiedente nel Registro nazionale aiuti.

Nel caso di superamento della predetta soglia di € 100.000,00 l'aiuto suindicato potrà essere concesso fino a concorrenza della soglia.

9.2. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

È necessario effettuare le verifiche stabilite all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto attuativo interministeriale, emanato il 30 gennaio 2015 “*le amministrazioni procedenti per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere*” sono tenute a verificare la regolarità contributiva del richiedente.

9.3. Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602)

Ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della

saranno comunque interconnessi con il Registro al fine di agevolare le amministrazioni e gli utenti nelle operazioni loro richieste o consentite

³ s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

9.4. Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza delle dichiarazioni sostitutive di notorietà finalizzate alla richiesta della certificazione antimafia.

Per le domande di pagamento di aiuti nazionali di importo superiore a 5.000 euro vige l'obbligo di acquisire la comunicazione antimafia; qualora le somme siano superiori a 150.000 euro è necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia.

Il rilascio della documentazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica (BDNA) quando non emerge a carico dei soggetti ivi censiti la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 (ovvero anche il tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, nell'ipotesi di informazione antimafia). Nei casi, invece, di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3-bis, e dell'art. 92, commi 2 e 3, la documentazione antimafia è rilasciata:

1. dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la propria sede legale;
2. dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, per le società costituite all'estero di cui all'art. 2508 c.c.;
3. dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti, indicati nell'art. 83, commi 1 e 2, del Codice, hanno la propria sede, per le società costituite all'estero e prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

10. COMUNICAZIONI

L'Organismo Pagatore AGEA è tenuto all'esecuzione delle comunicazioni di seguito riportate.

A. comunicazione al richiedente:

- a del riconoscimento dell'aiuto e dell'importo effettivamente spettante;
- b in caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10/bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni

B. trasmissione al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Ministero e alle regioni e province autonome:

- a elenco dei soggetti beneficiari con l'importo dell'aiuto concesso

11. MODALITA' DI PAGAMENTO

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN corretto.

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.” Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 “Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009” chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico”.

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà

Documento pubblico

fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

<p>Finalità del trattamento</p>	<p>I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi; b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente; e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.
<p>Modalità del trattamento</p>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
<p>Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali</p>	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari</p>

	<p>della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell’Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
Natura del conferimento dei dati personali trattati	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 del GDPR (“sensibili”) nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 del GDPR (“giudiziari”).</p>
Titolarità del trattamento	<p>Titolare del trattamento è l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell’Agenzia pro-tempore.</p> <p>La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell’Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it.</p>
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)	<p>AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell’Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: privacy@agea.gov.it.</p>
Responsabili del trattamento	<p>I “Titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.</p> <p>Presso la sede dell’AGEA è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l..</p>

Diritti dell'interessato	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif.Privacy; <p>proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.</p> <p>Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>
---------------------------------	---

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Il Titolare dell'Ufficio Monocratico

F. Martinelli

INDICE

1. PREMESSA	2
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
2.1. Base giuridica dell’Unione europea	3
2.2. Base giuridica Nazionale (suddivisa in sezioni per argomenti).....	4
3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO E CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL’AIUTO.....	7
3.1. Filiera carni di vitello	8
3.2. Filiera suinicola	9
3.3. Filiera caprini.....	9
3.4. Filiera ovicaprini	10
3.5. Filiera cunicola	10
3.6. Filiera latte bufalino.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
4. ATTIVITÀ OBBLIGATORIE DEL BENEFICIARIO.....	11
5. TERMINI DI PRESENTAZIONE	11
6. EROGAZIONE DEGLI AIUTI.....	11
6.1. Anticipo	11
6.2. Saldo.....	11
7. CONTROLLI	11
7.1. Verifiche di ammissibilità	12
8. ULTERIORI CONTROLLI ISTRUTTORI	13
8.1. Registro Nazionale Aiuti - concessione di contributi nei limiti fissati dal “Quadro temporaneo”	13
8.2. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)	14
8.3. Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602)	14
8.4. Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)	15
9. COMUNICAZIONI	15
10. MODALITÀ DI PAGAMENTO	15
11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)	16